



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E DEL WELFARE

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI

UFFICIO TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA PER CONTO DI TERZI. II SESSIONE - ANNO 2025.

IL TITOLARE DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE N. 5

VISTI:

L'art. 4, comma 2, della Legge del 15/03/1997. n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

L'art. 105, comma 3, lett. g) del D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59".

La Legge del 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

La L.R. del 21/05/2019 n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa".

Il D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Il D.Lgs. del 22/12/2000 n. 395 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2001 n. 478: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2005 n. 161 "Regolamento di attuazione del D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal D.L.vo 478/2001, che regola la materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci".

Il Decreto dell'Assessore Regionale all'Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti n. 47/GAB del 22/09/2009, "Nuove norme sull'istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada. Revoca dei decreti 19 ottobre 2007 e 19 novembre 2008".

La Legge Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane".

Il "Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 2 del 27/01/2021, indicato nel seguito del presente avviso pubblico come "Regolamento Metropolitan".

Il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Il Regolamento CE n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Il Regolamento UE 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.

Il Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, recante "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".

Il Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 207 del 30/07/2012, in materia di attuazione dell'articolo 11, comma 6 bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, concernente i corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte della imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t..

Il Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 79 dell'8 luglio 2013 che stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 5, che dal 1° Gennaio 2015 le Commissioni d'esame applicano obbligatoriamente, a tutti i candidati, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici prot. n. 2897 del 16 Dicembre 2013 che fornisce alcuni chiarimenti e detta le procedure per lo svolgimento delle prove d'esame previste dall'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Il Decreto del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 145 dell'8 Aprile 2022 avente ad oggetto: "Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada".

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 3738 del 13 Maggio 2022 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'esame semplificato (integrativo) di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c), del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 79/2013, come modificato dal Decreto del Capo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 145/2022.

La Determinazione Dirigenziale n. 30 del 09/01/2025 "Calendarizzazione delle sessioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada relative all'anno 2025".

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO

In esecuzione dell'art. 4 del Regolamento Metropolitano, è indetto un **bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi in ambito nazionale ed internazionale (II Sessione – anno 2025).**

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009, del Decreto Dirigenziale n. 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'art. 3 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 79/2013, come modificato dal

Decreto del Capo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 145/2022, possono essere sostenuti esami per il:

a) trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);

b) trasporto internazionale (esame integrativo) che consente a coloro che già sono in possesso dell'idoneità per il solo trasporto nazionale di conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale;

c) trasporto internazionale (esame semplificato - integrativo) che consente a coloro che, entro il 20 agosto 2020, hanno frequentato il corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. 207/2012, di conseguire l'attestato di idoneità per il trasporto internazionale.

2. Possono essere ammessi alla sessione d'esame coloro che, **alla data di scadenza** stabilita per la presentazione delle domande di ammissione, risultano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;

b) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Catania;

c) aver raggiunto la maggiore età;

d) non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

e) non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

g) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;

h) non essere sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del Codice penale;

i) non aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva, complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

l) non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) non aver riportato, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;

n) non aver subito, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, l'applicazione, in via definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione;

o) non avere subito, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o l'accertamento nei propri confronti di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

p) non aver subito, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

q) non aver violato gli articoli 589, comma 2, del Codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

r) non aver violato quanto previsto al comma 2, lettera f), del Decreto legislativo n. 395/2000, in qualità di lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni;

s) non essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di un'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1071/2009;

t) non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

u) avere assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (necessario nel caso in cui il candidato intende sostenere l'esame completo o quello integrativo di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo);

v) avere conseguito, entro la data del 20 agosto 2020, l'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. 207/2012 (necessario nel caso in cui il candidato intende sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo);

z) avere assolto all'obbligo scolastico e frequentato un corso integrativo di preparazione agli esami relativo alla sola parte internazionale, presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero aver conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (necessario nel caso in cui il candidato intende sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo).

3. Al cittadino extracomunitario che intende essere ammesso alla sessione d'esame è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della normativa vigente in materia, e di essere, comunque, residente nel territorio della Città Metropolitana di Catania.

4. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o della rappresentanza diplomatica competente.

5. I requisiti per sostenere l'esame devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, nella quale devono essere dichiarati, ai sensi della legislazione vigente.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi su strada devono presentare domanda scritta alla Città Metropolitana di Catania - I Dipartimento 1° Servizio – “**Ufficio Trasporto merci per conto terzi**”. La domanda deve essere spedita, tramite Poste Italiane, a mezzo raccomandata A/R, o consegnata personalmente presso l'Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (CT), entro il **termine perentorio del 16/05/2025**. In caso di spedizione della domanda a mezzo del suddetto sistema postale farà fede la data apposta sul timbro della stessa da parte dell'ufficio postale.

1. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità, o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del DPR 445/2000, in corso di validità.

2. La domanda deve essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato “A” al presente avviso, di cui fa parte integrante. **Non verranno ammessi agli esami coloro i quali inoltreranno domande non in regola con gli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, o che non risultino complete in ogni loro parte, o che non siano sottoscritte, o che non siano corredate della copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.** Le eventuali comunicazioni integrative e/o modificative di una istanza già presentata da un candidato verranno prese in considerazione solo se spedite o consegnate al protocollo entro il sopra riportato termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda. Non è ammesso il soccorso istruttorio.

3. E' fatto obbligo al/alla candidato/a di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, pena la mancata ammissione all'esame:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;

- il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (l'indirizzo p.e.c. deve essere intestato al candidato e, pertanto, non verrà ammesso all'esame il candidato che indica un indirizzo p.e.c. intestato ad una persona giuridica o ad altra persona fisica);

- di possedere i requisiti di idoneità morale indicati nell'articolo 2, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) del presente avviso pubblico;

- il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola, della sede e della data del suo conseguimento;

- di aver frequentato il corso di formazione, previsto dall'art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009, presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solo se il candidato non risulta in possesso del titolo di studio di istruzione di secondo grado e intende sostenere l'esame completo o quello integrativo di cui ai punti a) e b) del comma 1 del precedente articolo 2);

- di avere conseguito, entro la data del 20 agosto 2020, l'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. 207/2012 (necessario solo se il candidato intende sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 2);

- di aver frequentato un corso integrativo di preparazione agli esami, relativo alla sola parte internazionale, presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solo se il candidato non risulta in possesso del titolo di studio di istruzione di secondo grado e intende sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 2);

- di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato potrà essere soggetto ai controlli di legge da parte di questa Città Metropolitana;

- di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy (riportata di seguito allo schema di domanda di cui all'allegato "A") e di prestare il consenso al trattamento dati.

4. Il candidato deve indicare nella domanda il tipo di esame che intende sostenere, ovvero: esame completo, esame integrativo o esame semplificato - integrativo.

5. Oltre alla copia di un documento di identità/riconoscimento personale in corso di validità, i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda, pena la mancata ammissione all'esame:

- copia conforme del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, in corso di validità, che attesti il loro regolare soggiorno in Italia per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo;

- copia conforme dei titoli di studio posseduti, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 4, del presente avviso pubblico.

6. Il candidato che intende sostenere l'esame completo o quello integrativo di cui ai punti a) e b) del comma 1 del precedente articolo 2 e che risulta in possesso del solo diploma di licenza di scuola media deve allegare alla domanda, pena la mancata ammissione all'esame, l'originale dell'attestato, in corso di validità, rilasciato a seguito del superamento del corso di 150 ore di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solo se il/la candidato/a non ha già prodotto alla Città Metropolitana di Catania, in occasione di precedenti sessioni d'esame, l'originale di un attestato ancora valido).

7. Il candidato che intende sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 2 deve allegare alla domanda, pena la mancata ammissione all'esame, l'originale dell'attestato, conseguito entro il 20 agosto 2020, di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. 207/2012 (necessario solo se il/la candidato/a non ha già prodotto alla Città Metropolitana di Catania, in occasione di precedenti sessioni d'esame, l'originale di un attestato ancora valido).

8. Il candidato che intende sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 2 e che risulta in possesso del solo diploma di licenza di scuola media deve allegare alla

domanda, pena la mancata ammissione all'esame, l'originale dell'attestato, in corso di validità, di frequenza ad un corso integrativo di preparazione agli esami, relativo alla sola parte internazionale, rilasciato da un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solo se il/la candidato/a non ha già prodotto alla Città Metropolitana di Catania, in occasione di precedenti sessioni d'esame, l'originale di un attestato ancora valido).

9. Alla domanda dovrà essere allegata, pena la mancata ammissione all'esame, copia della ricevuta telematica del pagamento di € 100,00 (euro cento/00) per diritti di segreteria, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema **pagoPA**, specificando nella causale la seguente dizione: "*Esame autotrasportatori – II Sessione 2025*".

A tal fine occorrerà cliccare sul link <https://cittametropolitanact.servizi-pa-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei> ed accedere alla sezione "Diritti di segreteria". In alternativa, si potrà accedere a tale sezione, collegandosi alla home page del sito web dell'Ente: www.cittametropolitana.ct.it e da qui allo sportello **pagoPA Pagamenti spontanei** (a metà pagina).

Si fa presente che il pagamento dei diritti di segreteria andrà effettuato indicando i seguenti estremi identificativi dell'interessato: cognome, nome, codice fiscale e pec.

Il suddetto pagamento non potrà essere in alcun caso rimborsato, né potrà essere considerato valido per altre sessioni d'esame, qualunque sia la causa (anche di forza maggiore) per la quale il candidato non ha sostenuto l'esame in una determinata sessione e intende ripresentare istanza per l'ammissione ad una sessione d'esame successiva.

10. Tutte le comunicazioni inerenti le prove d'esame, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che verranno inviate tramite p.e.c.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "In primo piano" della home page.

La Città Metropolitana di Catania non assume alcuna responsabilità dipendente dalla mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

La Città Metropolitana di Catania è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata consegna della corrispondenza inviata a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato dal candidato, per qualsivoglia motivazione (p.e.c. non più attiva, errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, ecc...).

11. Il candidato verrà escluso dalla sessione d'esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non sia stata spedita o presentata entro il termine perentorio indicato nel presente articolo.

ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dalla Commissione d'esame ai fini della verifica della loro completezza, della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2. La Commissione esaminatrice esclude il candidato dalla sessione d'esame, qualora la domanda, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non sia stata presentata entro il termine perentorio indicato all'articolo 3 del presente Bando.

La Commissione esaminatrice esclude il candidato dalla sessione d'esame nel caso in cui la domanda risulti essere non in regola con gli obblighi previsti in materia di imposta di bollo e/o non sottoscritta.

La Commissione esaminatrice esclude il candidato dalla sessione d'esame nei casi di accertata insussistenza di uno o più dei requisiti prescritti, nonché nel caso in cui la domanda non risulti completa in ogni sua parte o non corredata:

- della copia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del candidato;
- dell'originale dell'attestato, in corso di validità, rilasciato a seguito del superamento del corso di 150 ore di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solamente per i candidati che intendono sostenere l'esame completo o quello integrativo di cui ai punti a) e b) del comma 1 del precedente articolo 2 e che sono in possesso del solo diploma di licenza di scuola media, sempre che non abbiano già trasmesso l'originale dell'attestato in occasione di precedenti sessioni d'esame e che lo stesso attestato sia ancora in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda);
- dell'originale dell'attestato, conseguito entro il 20 agosto 2020, di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

prot. n. 207/2012 (necessario solamente per i candidati che intendono sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 2, sempre che non abbiano già trasmesso l'originale dell'attestato in occasione di precedenti sessioni d'esame e che lo stesso attestato sia ancora in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda);

- dell'originale dell'attestato, in corso di validità, di frequenza ad un corso integrativo di preparazione agli esami, relativo alla sola parte internazionale, rilasciato da un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solamente per i candidati che intendono sostenere l'esame semplificato - integrativo di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 2 e che sono in possesso del solo diploma di licenza di scuola media, sempre che non abbiano già trasmesso l'originale dell'attestato in occasione di precedenti sessioni d'esame e che lo stesso attestato sia ancora in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda);

- della copia della ricevuta telematica del pagamento di € 100,00 (euro cento/00) per diritti di segreteria, effettuato attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA.

La Commissione esaminatrice esclude il candidato dalla sessione d'esame nel caso in cui non provvede a dichiarare, in seno alla domanda di ammissione, quanto indicato all'articolo 3 comma 3 del presente Bando.

Qualora il candidato dichiari, quale indirizzo di posta elettronica certificata nel quale ricevere le comunicazioni personali relative all'esame, un indirizzo p.e.c. intestato ad altra persona fisica o ad una persona giuridica, sarà escluso dalla sessione d'esame. Allo stesso modo, il candidato verrà escluso qualora indichi un semplice indirizzo mail, ovvero un indirizzo di posta elettronica che non risulti essere certificata.

3. Il cittadino extracomunitario sarà escluso dalla sessione d'esame qualora non alleggi alla domanda copia conforme del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, in corso di validità, nonché copia conforme dei titoli di studio posseduti, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 4, del presente avviso.

4. La Commissione escluderà il candidato dalla sessione d'esame nel caso in cui constaterà che lo stesso ha già sostenuto l'esame:

a) una sola volta con esito negativo e che l'intervallo di tempo tra la data della prova d'esame non superata e la data stabilita per la prima prova d'esame relativa alla sessione di cui al presente Bando è inferiore a mesi tre.

b) più volte con esito negativo e che l'intervallo di tempo tra la data dell'ultima prova d'esame non superata e la data stabilita per la prima prova d'esame relativa alla sessione di cui al presente Bando è inferiore a mesi dodici.

5. L'esclusione del candidato verrà comunicata allo stesso, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R., con data di invio antecedente, almeno di venti giorni, la data fissata per lo svolgimento della prima prova d'esame.

6. Ad ogni candidato, la Commissione d'esame provvederà ad assegnare un codice identificativo personale di otto cifre, valido per la sola sessione oggetto del presente Bando, che gli verrà comunicato a mezzo posta elettronica certificata.

7. L'elenco dei codici identificativi dei candidati non esclusi e, pertanto, ammessi alla prima prova d'esame, sarà pubblicato nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania, nella sezione "In primo piano" della home page, unitamente alla data e all'ora di inizio della prima prova d'esame, almeno quindici giorni prima della predetta data. Contestualmente, verrà pubblicata la data e l'ora di inizio della seconda prova d'esame.

8. La Città Metropolitana di Catania è esonerata da qualsiasi responsabilità dipendente dalla mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente o derivante dalla mancata consegna della corrispondenza inviata all'indirizzo indicato dal candidato, per qualsivoglia motivazione (indirizzo p.e.c. non più attivo, errata o mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mancato ritiro della raccomandata, ecc...).

ART. 5 – PROVE D'ESAME

1. L'esame verte sulle seguenti materie:

- A. Elementi di diritto civile
- B. Elementi di diritto commerciale
- C. Elementi di diritto sociale
- D. Elementi di diritto tributario
- E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

- F. Accesso al mercato
- G. Norme tecniche e gestione tecnica
- H. Sicurezza Stradale

I candidati dovranno dimostrare di possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporto merci su strada per conto di terzi.

2. L'esame si compone di due prove scritte, ciascuna della durata di due ore.

3. La **prima prova** d'esame consiste nella somministrazione ai candidati di una scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative.

4. La **seconda prova** d'esame consiste nella somministrazione ai candidati di un'esercitazione su un caso pratico. Il candidato dovrà affrontare quattro problematiche relative al caso pratico prospettato.

5. I quesiti e le esercitazioni su un caso pratico, da utilizzare per le prove d'esame, sono pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede periodicamente ad aggiornarli in relazione alle modifiche normative intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti ed esercitazioni.

6. Nel caso dell'esame completo di cui al punto a) del comma 1 del precedente articolo 2, i suddetti sessanta quesiti saranno ripartiti, tra le varie materie elencate al comma 1 del presente articolo, come segue:

- venti quesiti per la materia del diritto (equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto sociale e diritto tributario);
- dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
- dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
- dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale.

In tale fattispecie (esame completo), almeno venti dei sessanta quesiti saranno relativi all'ambito internazionale.

7. Nel caso dell'esame integrativo e dell'esame semplificato - integrativo di cui ai punti b) e c) del comma 1 del precedente articolo 2, i sessanta quesiti da sottoporre ai candidati durante la prima prova prescindono dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede.

8. L'esercitazione su un caso pratico, nel caso di esame completo, sarà estrapolata dall'elenco ministeriale delle esercitazioni pratiche relative ad entrambi gli ambiti: nazionale ed internazionale, mentre, nel caso di esame integrativo e di esame semplificato - integrativo, sarà estrapolata dall'elenco delle sole esercitazioni pratiche relative all'ambito internazionale.

9. Per garantire imparzialità e trasparenza, i testi delle prove d'esame da somministrare ai candidati, ovvero le schede con i sessanta quesiti (prima prova d'esame) e le esercitazioni su un caso pratico (seconda prova d'esame), verranno generati, tramite un apposito software messo a disposizione della Commissione, in modo automatico e assolutamente casuale, fra quelli pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

1. Fatte salve cause di forza maggiore, le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della Città Metropolitana di Catania e, precisamente, nel Centro Direzionale di Via Nuovaluce n. 67/A, Tremestieri Etneo.

La sede di svolgimento delle prove d'esame verrà, comunque, resa nota ai candidati tramite il sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania, nella sezione "In primo piano" della home page, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla sessione d'esame, di cui all'articolo 4 comma 7 del presente Bando.

2. Nel giorno stabilito per la prova d'esame, la Commissione procederà, tramite il software di cui al comma 9 del precedente articolo 5, a generare, in maniera anonima e casuale, un numero di testi della prova d'esame pari al numero di candidati ammessi alla prova.

3. A seguire, il Segretario della Commissione procederà all'appello dei candidati ammessi a sostenere la prova, che, al fine della loro identificazione, dovranno esibire l'originale del proprio documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità.

4. Gli extracomunitari ammessi alla prova d'esame dovranno presentarsi muniti dell'originale di un regolare permesso di soggiorno, ovvero della carta di soggiorno, in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentono l'inserimento lavorativo.

5. La mancata esibizione da parte del candidato della documentazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo implicherà la sua esclusione dalla prova d'esame e, conseguentemente, dalla sessione d'esame.

6. Il candidato che non si presenterà nel giorno o nell'ora stabilita per una prova d'esame sarà considerato rinunciatario e, pertanto, escluso dalla sessione d'esame (anche se ha già superato favorevolmente la prima prova), quali che siano le ragioni dell'assenza o del ritardo, ivi comprese quelle dovute a cause di forza maggiore.

7. È fatto divieto ai candidati di introdurre nell'aula, sede di svolgimento della prova d'esame: cellulari, palmari o altra strumentazione simile che consenta il collegamento con l'esterno dell'aula e/o con la rete internet e/o con banche e archivi di dati.

Il predetto divieto permane anche se i citati dispositivi vengono spenti.

È vietato, inoltre, introdurre nell'aula: borse, zaini, libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, calcolatrici, carta per scrivere, penne, matite e altri strumenti di scrittura.

8. I predetti oggetti potranno essere eventualmente depositati fuori dall'aula d'esame, a cura dei candidati, prima dell'inizio della prova. La Città Metropolitana di Catania non ne garantisce in tal caso la custodia e non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento di tali oggetti.

9. Il candidato che, durante lo svolgimento della prova, venisse trovato in possesso di uno dei dispositivi e/o oggetti di cui al precedente comma 7 del presente articolo, sarà immediatamente allontanato dall'aula sede della prova e, pertanto, sarà escluso dalla sessione d'esame.

10. Durante la prova d'esame non è permesso ai candidati di consultare tracce, né di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri soggetti posti all'esterno dell'aula di esame, essendo consentito al candidato di comunicare esclusivamente con i componenti della Commissione esaminatrice e con gli eventuali incaricati della vigilanza.

Per lo svolgimento della prova d'esame, il candidato dovrà avvalersi, esclusivamente, della penna fornita dalla Commissione.

Durante lo svolgimento della prova d'esame, non sarà consentito ai candidati uscire dall'aula prima della definitiva consegna alla Commissione dell'elaborato svolto.

11. Il candidato che contravverrà alle disposizioni di cui al precedente comma 10 del presente articolo sarà escluso dalla sessione d'esame.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

1. La Commissione può attribuire al candidato un massimo di cento punti e, precisamente, un massimo di 60 punti per la prima prova d'esame e un massimo di 40 punti per la seconda prova d'esame.

2. Per la **prima prova d'esame**, la Commissione attribuirà un punto per ogni risposta esatta che verrà data ai quesiti.

Nel caso in cui il candidato indichi più risposte per un medesimo quesito, non gli verrà attribuito alcun punto, anche se, tra le diverse risposte date, una risulta essere esatta.

3. La **prima prova di esame** si considererà superata qualora verranno soddisfatte le seguenti condizioni minime:

a) per l'esame completo, il candidato dovrà ottenere almeno trenta punti su sessanta, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna delle cinque materie risultanti dal raggruppamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 del presente Bando, ovvero, più esplicitamente, il candidato dovrà rispondere esattamente ad almeno:

- dieci quesiti per la materia del diritto (comprendente il diritto civile, commerciale, sociale e tributario);
- cinque quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- cinque quesiti per la materia di accesso al mercato;
- cinque quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
- cinque quesiti per la materia di sicurezza stradale.

b) per l'esame integrativo e per l'esame semplificato - integrativo, sarà sufficiente che il candidato ottenga complessivamente almeno trenta punti su sessanta, ovvero che risponda esattamente ad almeno il 50% dei sessanta quesiti, a prescindere dalla materia.

4. Il mancato superamento della prima prova d'esame comporterà la non idoneità professionale del candidato, che, pertanto, non potrà essere ammesso alla seconda prova d'esame.

La non idoneità del candidato verrà comunicata allo stesso, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seconda prova d'esame.

5. L'elenco dei codici identificativi (vedi comma 6 dell'articolo 4 del presente Bando) dei candidati che hanno superato la prima prova d'esame e, pertanto, ammessi alla seconda prova d'esame, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "In primo piano" della home page e, unitamente alla data e all'ora di inizio della seconda prova d'esame, almeno tre giorni prima della predetta data.

6. Nell'ambito della **seconda prova d'esame**, la Commissione potrà attribuire, ad ognuna delle quattro problematiche relative al caso pratico prospettato al candidato, un massimo di dieci punti.

Si specifica che al candidato che affronterà una problematica del caso pratico in modo sufficientemente corretto verrà attribuito il punteggio di sei punti.

7. La **seconda prova di esame** si considererà superata se il candidato affronterà in modo sufficientemente corretto almeno due problematiche su quattro e se otterrà complessivamente, ovvero su tutti i quattro casi pratici prospettati, almeno sedici punti.

8. Il mancato superamento della seconda prova d'esame e, dunque, la non idoneità professionale del candidato, gli verrà comunicata, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla data di svolgimento della prova.

9. L'**esame** si considererà superato se, in aggiunta alle condizioni specificate nei precedenti commi del presente articolo, necessarie per il superamento delle due singole prove d'esame, il candidato otterrà il punteggio complessivo di almeno sessanta punti, ottenuti sommando i punteggi conseguiti nelle due prove d'esame.

10. L'elenco dei codici identificativi (vedi comma 6 dell'articolo 4 del presente Bando) dei candidati che hanno superato l'esame sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "In primo piano" della home page, entro venti giorni dalla data di svolgimento della seconda prova d'esame.

ART. 8 – RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. L'attestato di idoneità professionale verrà rilasciato, in unico esemplare, su richiesta dell'interessato, a seguito del superamento dell'esame, dal Responsabile del competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania, che provvederà a generarlo ed estrarlo tramite il Portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

3. Alla domanda dovrà allegarsi copia della ricevuta telematica del pagamento di € 15,00 (euro quindici/00) per diritti di segreteria, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema **pagOPA**, specificando nella causale la seguente dizione: "*Rilascio attestato di idoneità professionale trasporto merci*".

All'atto del ritiro dell'attestato occorrerà produrre una marca da bollo da apporre allo stesso.

4. Nel caso in cui il candidato abbia superato un esame integrativo, all'atto del rilascio del nuovo attestato relativo al trasporto in ambito nazionale ed internazionale, l'*Ufficio Trasporto merci per conto terzi* del 1° Servizio del I Dipartimento della Città Metropolitana di Catania provvederà al ritiro dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informano i candidati che unitamente allo schema di domanda di cui all'allegato "A" è riportata l'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13/14 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018), da firmare in calce per presa visione e consenso al trattamento dati (obbligatorio per l'istruttoria dell'istanza).

ART. 10 - INFORMAZIONI

Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Segreteria della Commissione presso la sede dell'*Ufficio Trasporto merci per conto terzi* del 1° Servizio del I Dipartimento (recapiti telefonici: 0954013601 - 0954013068 - 0954013614).

Il presente bando verrà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Catania: www.cittametropolitana.ct.it.

Sullo stesso sito è pubblicato il "Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 2 del 27/01/2021.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alla specifica normativa nazionale e/o regionale, ed ai relativi decreti attuativi, nonché al "Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada" (Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 2 del 27/01/2021), anche esso pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Catania: www.cittametropolitana.ct.it.

Il Titolare della E.Q. n. 5
(Ing. Salvatore Paolo Arcoria)